

Legge Regionale n° 16 del 22 dicembre 2004

“Norme sul governo del territorio”

Proposte di modifica

(in rosso e corsivo vengono riportate le modifiche proposte)

L'art. 3- Articolazione dei processi di pianificazione- comma 3 viene così modificato:

3.La pianificazione *della città metropolitana*, provinciale e comunale si attua mediante:..

L'art 7 – Competenze- viene così modificato:

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle province, alla *città metropolitana* e ai comuni.
2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi *nei Sistemi Territoriali di sviluppo previsti dal PTR, ovvero nelle zone omogenee di cui al PTM ed ai PTCP.*
3. *I comuni che partecipano a pianificazione in forma associata disciplinano le procedure di adozione e di approvazione compatibili con gli artt. 23 e 24.*

L'art. 8 – Sussidiarietà- viene così modificato:

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione, *alla città metropolitana* ed alle province.
2. Alla Regione, *alla città metropolitana* e alle province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale.

L'art. 11 – Flessibilità della pianificazione sovraordinata- viene così sostituito:

1.La Città Metropolitana, le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previste dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati.

L'art. 12 – Accordi di programma- viene così modificato:

1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, *città metropolitana*, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti

pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis.

Vengono poi inseriti il Capo II ed il Capo III con i seguenti articoli:

TITOLO I Finalità e principi della pianificazione

Capo II. Consumo del suolo a saldo zero

Art.12 -bis

Obiettivi di riduzione del consumo del suolo

- 1. La Regione Campania, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo del suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato.*
- 2. Nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 12 ter, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tale scopo, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani sono necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo, e la determinazione approvativa dei medesimi strumenti contiene specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere l'utilizzo di suolo inedito.*
- 3. Il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie:*
 - a. per attivare interventi di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;*
 - b. per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento.*
 - c. per applicare misure di premialità volumetrica, al fine di incentivare l'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a).*
- 4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono evitare il più possibile di accrescere la dispersione insediativa, privilegiando*

soluzioni funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente.

5. Il consumo del suolo è dato dal saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisca una destinazione che richieda, all'interno del medesimo perimetro, interventi di desigillazione, attraverso la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo.

5bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione del consumo del suolo i Comuni, possono prevedere che, come previsto dall'art. 28, i contributi dovuti per il rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia siano modificati.

La Regione provvede al monitoraggio del consumo del suolo ai sensi della presente legge e alla pubblicazione sul proprio sito web dei relativi dati.

Art.12 -ter

Quota complessiva del consumo del suolo ammissibile

- 1. In coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all'articolo 12 bis, comma 1, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, un consumo del suolo non superiore al 2 per cento della superficie del territorio urbanizzato, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.*
- 2. In via di prima applicazione, la quota massima di superficie territoriale consumabile di cui al comma 1 è riconosciuta a ciascun Comune, con riferimento al perimetro del territorio urbanizzato stabilito dal PUC; per i Comuni non dotati di PUC, la quota massima di superficie territoriale consumabile di cui al comma 1 è riconosciuta a ciascun Comune, con riferimento al perimetro del centro abitato, come individuato nel vigente strumento urbanistico.*
- 3. Gli Enti di area vasta possono attribuire ai Comuni e alle loro Unioni quote differenziate di superficie territoriale consumabile, nell'osservanza della quota complessiva indicata al comma 1 del presente articolo, attraverso il piano territoriale metropolitano (PTM) e i PTCP ovvero, prima della approvazione di tali strumenti, con la stipula di appositi accordi di programma anche in sede locale. L'attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale consumabile è accompagnata da misure di perequazione territoriale, ai sensi dell'articolo 32 bis.*
- 4. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo del suolo di cui al comma 1, le aree che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:*

- a. di lavori e opere pubbliche o di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico;
 - b. di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività economiche;
 - c. di rilevanti insediamenti produttivi individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
 - d. di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali;
 - e. di fabbricati nel territorio rurale funzionali all'esercizio delle imprese agricole.
5. Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le aree impegnate come previste nelle opere pubbliche di interesse statale ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. n.616/1977 e del D.P.R. n. 383/1994, intendendo come tali quelle da eseguirsi "da parte di amministrazioni statali o comunque insistenti su aree a demanio statale" e quelle da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti.

Capo III

Art.12 -quater

Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane

1. La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi fissati con le norme sul consumo di suolo di cui al precedente Capo II, promuove gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione urbana con il recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato, con le seguenti finalità:
 - a. favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
 - b. favorire la densificazione delle aree urbane anche per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
 - c. mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;

- d. *garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;*
 - e. *favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell'utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 12-quinquies;*
 - f. *favorire l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani come disciplinati dall'articolo 12, comma 1, della Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6;*
 - g. *promuovere la messa in sicurezza del patrimonio costruito e il suo efficientamento energetico, adeguamento tecnologico e prestazionale, migliorandone l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;*
 - h. *promuovere il recupero e la riqualificazione architettonica degli immobili e delle cortine edilizie, anche ai fini del decoro urbano.*
2. *Le disposizioni cui al presente capo si applicano ad edifici ed aree connotati da presenza di degrado urbanistico o socio-economico ad uso abitativo, terziario o produttivo, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato, ivi comprese le aree interessate dalla presenza di beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.*
 3. *Le disposizioni del presente capo non si applicano nelle zone agricole.*

Art.12- quinquies

Interventi di rigenerazione urbana

1. *La Regione Campania promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana, gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso interventi diretti di opere consistenti in:*
 - a. *recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;*
 - b. *riqualificazione delle aree degradate come definite dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 19/2009;*
 - c. *riconversione funzionale delle aree dismesse;*
 - d. *recupero, riuso e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;*
 - e. *riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.*
2. *Gli interventi di rigenerazione urbana si attuano attraverso:*

- *interventi diretti su singoli immobili, aree o complessi di immobili per i quali si prevedono forme di premialità, in termini di riduzione dei contributi di costruzione così come previsto ai sensi del successivo art. 28 della presente legge;*
 - *buone pratiche, promosse dalle Amministrazioni pubbliche, attraverso l'estensione di forme di partenariato pubblico-privato, con il ricorso ad incentivi economici statali e regionali.*
 - *programmi organici volti al ridisegno di parti di territorio mediante la redazione di specifico piano attuativo, il Piano di Riqualificazione Ambientale e Rigenerazione Urbana (PRARU) di iniziativa pubblica o privata.*
3. *I Comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono individuare le aree e gli immobili esclusi dall'applicazione delle norme del presente Capo.*
 4. *I piani urbanistici comunali dovranno individuare nell'ambito delle zone territoriali omogenee A le aree da assoggettare a PRARU.*
 5. *I PRARU possono prevedere incrementi dei volumi esistenti e legittimamente realizzati nella misura massima del 20 per cento della volumetria preesistente.*
 6. *Nelle zone territoriali omogenee A tali incrementi volumetrici saranno consentiti nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti e della media delle altezze degli edifici prospicienti.*
 7. *Per tutti gli interventi di cui ai commi 4, 5 e 6 i comuni possono prevedere forme di premialità in termini di riduzione dei contributi di costruzione, fermo restando l'obbligo di dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/68.*

Viene inserito l'art.12- sexties:

Art. 12 sexties -Misure immediatamente operative per l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana (recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti)

1. *La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.*
2. *Si definiscono:*
 - a. *piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;*
 - b. *vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.*

3. *Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.*
4. *Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40.*
5. *Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti di cui al comma 4 e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione.*
6. *Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.*
7. *Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo. Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo cambio di destinazione d'uso è soggetto al corrispondente regime economico-amministrativo previsto dalla legge regionale 16/2004, (Legge per il governo del territorio) e dal Regolamento Edilizio comunale vigente.*
8. *Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, l'intervento risulta eseguibile con segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del Dpr n.380/01 smi. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.*
9. *Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale.*
Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione.
10. *Anche se comportanti incremento del carico urbanistico, sono esenti dal contributo di costruzione e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati:*
 - a. *finalizzati alla realizzazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sociali;*

- b. per gli interventi di nuova costruzione riguardanti servizi abitativi pubblici, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non sono dovuti. Per gli interventi di nuova costruzione riguardanti servizi abitativi sociali, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere ridotti da parte dei comuni fino al 100 per cento degli stessi.*
 - c. per gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione riguardanti servizi abitativi pubblici e sociali, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione ridotti della metà, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni.*
 - d. di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);*
 - e. promossi o eseguiti su edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o sociale o, comunque, di competenza dei comuni o delle Aziende campane per l'edilizia residenziale (ACER).*
- 11. I progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte delle commissioni competenti. Restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.*
- 12. I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.*
- 13. Per le strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*
- 14. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a duecento metri quadrati per uso residenziale e cento metri quadrati per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001.*
- 15. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, comma 4, il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti edilizi.*

16. *Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.*
17. *Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonoma unità ad uso abitativo, i comuni devono trasmettere comunicazione dell'avvenuta presentazione della segnalazione di inizio attività per agibilità alle Aziende Sanitarie Locali che predispongono obbligatoriamente controlli inerenti l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, anche relativamente ai valori limite di esposizione al gas radon, almeno due volte nel triennio successivo al rilascio del titolo abitativo.*
18. *Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito dalle Autorità competenti e dalle indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.*
19. *I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.*
20. *Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.*
21. *I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale per il governo del Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.*
22. *Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.*

23. A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:

- a. il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;*
- b. l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;*
- c. le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.*

24. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

All'art. 13 il comma 3 – Piano Territoriale regionale- il punto a) ed il punto i) sono così modificati:

3. Il PTR definisce:

a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale *e della città metropolitana;*

.....

- i) Gli indirizzi per le forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 32 bis.*

All'art. 18 – Piano Territoriale di coordinamento provinciale- il comma 7 viene così modificato:

7. Il PTCP ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.

Vengono inseriti l'art. 21 bis, il 21 ter, il 21 quater:

Art. 21 bis

Pianificazione urbanistica della Città metropolitana

Sono affidate alla città metropolitana, in relazione al territorio di competenza, le funzioni di pianificazione previste dal successivo art 21 ter.

L'attuazione del piano territoriale è rimessa ai singoli comuni ovvero all'unione dei Comuni facenti parte di una medesima zona omogenea individuata ai sensi della legge 56/2014 e delle disposizioni dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli.

Art. 21 ter

Piano territoriale metropolitano

- 1. La città metropolitana cura la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.*
- 2. Tale funzione di pianificazione territoriale generale del territorio della Città Metropolitana va realizzata unitamente con la pianificazione territoriale di coordinamento già di competenza della provincia, in conformità alle previsioni del piano strategico, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione territoriale.*

Art. 21 quater

Procedimento di formazione del piano territoriale metropolitano

- 1. Il Sindaco metropolitano presenta la proposta di piano territoriale metropolitano con la quale avvia la procedura di consultazione e di valutazione ambientale strategica.*
- 2. La proposta di piano territoriale metropolitano è depositata per trenta giorni presso la segreteria della città metropolitana. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.*
- 3. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di piano è trasmessa ai Comuni della città metropolitana e, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali ambientaliste, economico professionali e sindacali di livello metropolitano, così come individuate con delibera di giunta regionale, che possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 2.*

4. *Sul progetto di piano metropolitano esprimono altresì il loro parere la Conferenza metropolitana e il Forum metropolitano. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il progetto di piano è adottato dal consiglio metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni.*
5. *Nei successivi 60 giorni il piano adottato, integrato delle osservazioni e del rapporto ambientale, è inviato alle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri obbligatori, che devono essere espressi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano e dei relativi allegati.*
Il piano è approvato dal Consiglio metropolitano.

L'art. 22 – *Strumenti urbanistici comunali*- viene così modificato:

Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, *provinciale e della città metropolitana.*

L'art. 23- *Piano urbanistico comunale* – viene così sostituito:

1. *Il piano urbanistico comunale - PUC - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.*
2. *Il PUC si attua mediante disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche e operative di cui all'articolo 3. Ai fini della sua approvazione, è composto obbligatoriamente dalle disposizioni strutturali, dalle rispettive norme tecniche di attuazione e dal Regolamento urbanistico edilizio di cui all'articolo 28.*
3. *Le disposizioni programmatiche e operative, redatte anche per porzioni di territorio comunale, possono essere approvate anche successivamente all'entrata in vigore del PUC con le stesse procedure di approvazione del piano con i termini ridotti della metà.*
4. *Le norme tecniche di attuazione - NTA -, riguardano la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.*
5. *Il PUC in coerenza con le disposizioni dei piani territoriali:*
 - a) *individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;*
 - b) *definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico -culturali*

disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

c) indica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 lettera b), i fabbisogni insediativi e determina le necessarie conseguenti opere di urbanizzazione, mirando alla riqualificazione urbanistica ed edilizia;

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;

e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale e promuove il risparmio energetico nell'edilizia nonché l'utilizzo di fonti energetiche alternative sia per la nuova edificazione che per il recupero degli immobili;

f) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano;

g) individua, rispetto agli obiettivi specifici di interventi di recupero paesaggistico - ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana, gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, lettere a) e b);

6. Le disposizioni strutturali del PUC coincidono con le disposizioni strutturali dei piani territoriali anche solo adottati opportunamente dettagliate ove necessario, mediante le intese di cui all'articolo 4.

7. Le disposizioni strutturali del PUC individuano la perimetrazione degli insediamenti abusivi, differenziando quelli suscettibili di sanatoria da quelli insanabili ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

8. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l'attuazione degli interventi di recupero degli insediamenti al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti e delle eventuali aree recuperate dalla demolizione degli edifici insanabili.

9. Le disposizioni programmatiche operative del PUC, oltre agli elementi di cui alla lettera b, comma 3 dell'articolo 3, e la ulteriore specificazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18, esplicitano per ogni singola area di trasformazione:

- a) la distribuzione dei carichi insediativi, connessi al fabbisogno residenziale, produttivo e terziario;
- b) le destinazioni d'uso;
- c) gli indici fondiari e territoriali;
- d) i parametri edilizi e urbanistici;
- e) la quantità di standard urbanistici da allocare;
- f) le attrezzature e i servizi di interesse generale
- g) le aree o porzioni di aree da destinare all'edilizia residenziale sociale;
- h) le aree urbane degradate da riqualificare;
- i) gli edifici urbani dismessi e/o sottoutilizzati da recuperare;
- j) le eventuali aree recuperate dalla demolizione degli edifici insanabili;
- k) i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici;
- l) le eventuali opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica.

10. Le disposizioni programmatiche operative hanno valore ed effetti degli atti di programmazione degli interventi previsti all'articolo 25 e del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

11. Fanno parte integrante del PUC i piani di settore, obbligatori per legge ove esistenti, riguardanti il territorio comunale, compreso quanto previsto dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico.

Vengono poi inseriti:

Art. 23 bis

Varianti semplificate al piano urbanistico comunale e relativo termine di efficacia

1. Sono definite varianti semplificate al piano urbanistico comunale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano urbanistico comunale quelle che trasferiscono dimensionamenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.
2. Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni:

- a. *di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;*
- b. *le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.*
3. *Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano urbanistico comunale introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del piano operativo di riferimento.*

Art. 23 ter

Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano urbanistico comunale

1. *Il comune adotta la variante semplificata al piano urbanistico comunale e pubblica sul BURC il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 23bis.*
2. *Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURC. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.*
3. *Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che contro deduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURC. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURC dell'avviso che ne dà atto.*
4. *Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1.*

Il comma 7 dell'articolo 25 -Atti di programmazione degli interventi- è abrogato.

Il comma 1 dell'articolo 26 -Piani urbanistici attuativi- viene così sostituito:

1. I piani urbanistici attuativi - PUA - sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC. Le disposizioni programmatiche operative, per gli ambiti individuati nelle disposizioni strutturali o secondo i criteri definiti nel RUEC hanno valore e portata di PUA. A tal fine si integrano con i contenuti previsti dal presente articolo.

L'articolo 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale- viene così sostituito:

1. Il RUEC è redatto secondo i principi stabiliti nell'Intesa Stato-Regioni del 20 ottobre 2016, così come recepiti nella Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.287 del 23 maggio 2017 pubblicata sul BURC n. 46 del 9 giugno 2017.

2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti urbanistici ed edilizi comunali al Regolamento edilizio tipo di cui all'Intesa Stato-Regioni ed alla Delibera di Giunta Regionale della Campania richiamati nel precedente comma 1

3. La parte del Regolamento edilizio tipo di cui all'allegato B della citata deliberazione di Giunta Regionale è vigente a fare data dal 9 dicembre 2017, come disposto dalla stessa deliberazione.

4. I Regolamenti edilizi comunali ed i regolamenti urbanistici edilizi comunali non adeguati alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo entro il 31 dicembre 2018 decadono anche per la parte relativa all'allegato C della citata deliberazione di Giunta Regionale.

5. La Giunta Regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione delle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 in materia di oneri di urbanizzazione, stabilisce i criteri per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e per la definizione delle relative tabelle parametriche che sono approvate con Decreto Dirigenziale.

6. La Regione differenzia l'ammontare dei contributi per l'attività edilizia utilizzando criteri di premialità tesi ad attuare:

- a) la promozione degli interventi di recupero e riuso dei contenitori edilizi dismessi;*
- b) lo sviluppo di efficienza energetica e l'utilizzo di risorse rinnovabili nell'edilizia;*
- c) la riduzione dell'inquinamento ambientale ed atmosferico.*

7. Al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione del consumo del suolo, i Comuni modificano i contributi dovuti per il rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia riducendoli al 50 % di quanto dovuto per interventi di nuova edificazione di cui alle lettere e) ed f) dell'art.3 del D.P.R. n. 380/2001 in aree già urbanizzate ed

aumentandoli al 200 % di quanto dovuto per interventi di nuova edificazione in aree non urbanizzate.

8. Allo scopo di incentivare la rigenerazione urbana di cui all'art. 12 quinquies della presente Legge, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.3 del D.P.R. n. 380/2001 sono esonerati dai contributi di cui all'art.16 del richiamato D.P.R.

Vengono poi inseriti l'art. 32 bis e 32 ter:

Art. 32 bis

Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è finalizzata a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra gli enti locali interessati.

2. Gli enti interessati definiscono le misure di perequazione territoriale in relazione agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo specifico accordo per le finalità di cui al comma 1.

3. L'accordo di cui al comma 2, può prevedere la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi oggetto dell'accordo, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.

4. Per le previsioni di realizzazione di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. z) e aa) della legge regionale della Campania del 9 gennaio 2014 n. 1, comportanti perequazione territoriale, almeno il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi volti alla rivitalizzazione di aree commerciali quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali.

5. Per l'attuazione e l'applicazione della perequazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune decide, con la delibera di adozione degli indirizzi programmatici, quale modello di piano perequativo adottare tra:

a) la pianificazione perequativa generalizzata pura, altrimenti detta totale o integrale, che applica criteri perequativi all'intero territorio comunale.

b) la pianificazione perequativa generale mista che, come il modello precedente, viene applicata all'intero territorio comunale. Con il termine "mista" si indica la necessità di differenziare le parti di città di primo impianto da quelle della città già configurata o consolidata.

La perequazione di tipo "mista" deve determinare la classificazione della città in quattro parti:

- 1) territorio urbano consolidato;*
- 2) territorio urbano marginale;*
- 3) territorio periferico;*
- 4) territorio aperto.*

Le diverse parti in cui è diviso il territorio presuppongono l'applicazione di criteri di perequazione urbanistica differenziata, arrivando a prevedere, per qualche parte, l'inedificabilità assoluta.

In ogni caso essa va realizzata a mezzo dell'individuazione dei comparti, formati da uno o da più proprietari rappresentanti uno o più immobili (terreni e/o fabbricati).

La pianificazione perequativa parziale è realizzata a mezzo dell'individuazione dei comparti e limitata solo ad alcune parti del territorio comunale (quelle destinate ad ospitare realizzata a mezzo dell'individuazione dei comparti interventi di nuova edificazione).

La scelta di questo modello prevede che le altre parti del territorio seguano il modello della pianificazione urbanistica tradizionale.

Art. 32ter

Compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica si realizza con l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del PUC, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico.

2. Le facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica ai sensi del comma 1, compresi i crediti edilizi, sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese nell'ambito degli interventi soggetti a piano attuativo oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui agli articoli 12 quinquies. Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza quinquennale.

3. Per l'attuazione e l'applicazione della compensazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento regionale n. 5/2011, il Comune istituisce un registro dei crediti edilizi, gestito dallo stesso Comune, nel quale riportare tutte le quantità di capacità edificatoria che i singoli lotti generano.

Nel detto "Registro", da istituire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, andranno riportati, a titolo di esemplificazione,:

- a) il numero progressivo;
- b) la data di rilascio del certificato attestante i diritti edificatori;
- c) il nome e cognome luogo e data di nascita, ovvero la ragione sociale e la sede, del titolare cui viene rilasciato il relativo certificato;
- d) l'indicazione in mq di Superficie lorda pavimento di ciascuno dei diritti edificatori;
- e) l'indicazione dei dati catastali riferiti alle aree dai quali i diritti sono stati generati;
- f) l'annotazione delle successive volture;
- g) gli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire o altro) con il quale i diritti vengono consumati (ove già rilasciato).

La stessa delibera consiliare stabilirà:

- il responsabile o l'ufficio comunale responsabile della tenuta del registro;
- le modalità e le formalità con cui verrà tenuto aggiornato e conservato il registro;
- le forme di pubblicizzazione e presa visione del registro (anche attraverso sito web);
- le relazioni tra registro e Sistema informativo territoriale comunale (SIT) in merito alla rappresentazione cartografica delle aree che hanno generato il diritto edificatorio, alle aree divenute prive di diritti edificatori e quelle sulle quali i diritti sono atterrati;
- le forme e le modalità con cui verranno rilasciati i certificati ai titolari dei diritti Edificatori;
- le modalità e le formalità per l'utilizzo dei diritti edificatori al momento della presentazione del permesso di costruire.

La delibera consiliare stabilirà anche che l'iscrizione nel registro ed il rilascio del relativo certificato avverrà nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione in proprietà delle relative aree a titolo gratuito a favore del Comune, aree così rese prive della edificabilità;
- b) su richiesta del proprietario che, in funzione delle previsioni di Piano, intenda cedere a titolo oneroso o gratuito ad altro soggetto i diritti edificatori.

I Comuni possono utilizzare l'istituto della compensazione, anche in alternativa alla procedura di espropriazione per pubblica utilità, ad esempio, per:

- 1) Cessione di immobili da parte di privati in cambio di diritti edificatori;
- 2) Esecuzione di interventi di pubblico interesse in cambio di diritti edificatori.

La quantità di crediti edilizi generati è stabilita a mezzo di libera contrattazione tra soggetto privato e Comune, su iniziativa del soggetto interessato tra i due.

Con deliberazione di Consiglio Comunale vengono individuate le aree del territorio comunale da escludere quale aree di “atterraggio” dei crediti edilizi.

In assenza di detta deliberazione, i crediti edilizi, in deroga al vigente PUC, possono essere utilizzati sull'intero territorio comunale, previa urbanizzazione delle aree, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d. P. R. n. 380/2001, e con rilascio del permesso di costruire da parte del dirigente comunale competente od a seguito di perfezionamento di procedura di cui all'articolo 20 del d. P. R. n. 380/2001.

Il comma 1 dell'Art. 38 – Disciplina dei vincoli urbanistici- viene così modificato:

1. Le previsioni del PUC, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del PUC, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. *Tale scadenza si applica anche per le disposizioni dei piani urbanistici che destinano determinati beni all'uso pubblico, per soddisfare il fabbisogno di standard di cui al DM 1444/68.*

L'art. 39 – Poteri sostitutivi- viene così modificato:

1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia *o la città metropolitana*, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.
2. *Se la città metropolitana o la provincia non concludono il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede autonomamente.*
3. *Se la città metropolitana o una provincia omettono di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.*

L'Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione - è così sostituito:

1. *La città metropolitana adotta il piano territoriale metropolitano entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del Piano Strategico.*
2. *I Comuni ricompresi nel perimetro della Città metropolitana entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PTM adottano il piano urbanistico comunale o intercomunale e lo approvano nei dodici mesi successivi all'adozione.*
3. *I Comuni ricompresi nelle province di dotate di PTCP approvato adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.*

4. *Alla scadenza dei termini perentori di cui ai precedenti commi 2 e 3, si provvede ai sensi dell'art. 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.*
5. *Nelle more dell'esercizio dei poteri sostitutivi, nei Comuni privi di PUC approvato, si applica la disciplina dell'art. 9 del D.P.R. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.*
6. *Nei comuni di cui ai commi 2 e 3 le limitazioni previste non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.*
7. *Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del PUC, i limiti di edificabilità previsti dal D.P.R. n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.*

L'Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani- viene così sostituito:

1. *I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.*
2. *Nel rispetto del comma 4 dell'articolo 11 del d. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni, la valutazione ambientale strategica non è redatta, per ogni livello della pianificazione, laddove la valutazione stessa sia stata effettuata per il piano di livello gerarchico superiore.*
3. *La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.*
4. *La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43-bis.*
5. *Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.*

6. Le competenze in materia di valutazione ambientale, nel rispetto della normativa nazionale, sono così distinte:

a) La regione è autorità competente per la Valutazione ambientale strategica (VAS) e la Valutazione d'incidenza (VI) dei piani e programmi regionali e loro varianti;

b) La città metropolitana e le Province sono autorità competenti per la Valutazione ambientale strategica e la Valutazione d'incidenza dei piani e programmi di loro competenza e relative varianti;

c) Il Comune è autorità competente per la Valutazione ambientale strategica e la Valutazione d'incidenza dei piani e programmi comunali e loro varianti.

7. Le funzioni in materia ambientale e quelle in materia di edilizia e urbanistica, da esercitare in forma prioritariamente associata, devono essere assegnate ad uffici distinti.

8. Per i comuni di sotto i cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS e VI, comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte obbligatoriamente in forma associata, o mediante l'unione dei comuni, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2.